

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzioni in Commissione:*

La III Commissione,

premessi che:

preoccupata per il perdurare della detenzione di prigionieri politici in Myanmar tra cui diversi parlamentari e attivisti politici, che secondo le denunce di *Amnesty International* ammontano a 1.100;

sottolineato il protrarsi della detenzione agli arresti domiciliari del Premio Nobel Aung San Suu Kyi;

richiamate le numerose denunce circa le violazioni dei diritti umani delle donne e di altre gravi violazioni di diritti umani;

richiamate le denunce di violenze sessuali che sarebbero state perpetrate dall'esercito birmano, senza che i responsabili siano stati portati davanti alla giustizia e senza che siano state offerte forme di risarcimento alle vittime,

impegna il Governo

sia nella sua propria competenza, sia in sede di Unione Europea, nei rapporti con l'ASEAN e in ambito ONU a promuovere tutte le iniziative opportune per fare sentire al regime militare di Myanmar la necessità del rispetto dei diritti umani e delle libertà democratiche.

(7-00688) « Spini, Calzolaio, Ranieri ».

La VI Commissione,

premessi che:

sono stati recentemente notificati, in taluni comuni, avvisi di accertamento con i quali è stato chiesto il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), riferita ad annualità pregresse, per immo-

bili utilizzati dagli enti per il diritto allo studio universitario e sono state irrogate sanzioni per omessa denuncia;

l'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, dispone l'esenzione dall'ICI per « gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive »;

la normativa vigente richiede, pertanto, la sussistenza di due requisiti per l'esenzione dal pagamento dell'ICI: un requisito soggettivo, relativo alla natura giuridica del soggetto che utilizza l'immobile, e un requisito oggettivo, concernente la natura delle attività alle quali deve essere destinato l'immobile;

nel caso degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, si tratta di enti istituiti con legge regionale, che svolgono, senza scopo di lucro, un'attività assistenziale di eminente interesse pubblico al fine di favorire l'accesso agli studi universitari, in particolare, degli studenti meritevoli e privi di mezzi; tali istituti svolgono, pertanto, una serie di interventi per il diritto allo studio tra i quali sono compresi: servizi abitativi, servizi di mensa, borse di studio, prestiti d'onore; lo svolgimento delle predette attività è effettuato attraverso finanziamenti regionali, donazioni di privati e, soltanto in minima parte, con le rette degli studenti;

da quanto sopra si deduce che gli immobili utilizzati dagli enti per il diritto allo studio universitario rientrano tra le esenzioni dal pagamento dell'ICI previste dalla normativa vigente;

tale interpretazione trova, altresì, conforto nel parere del Consiglio di Stato n. 266 del 18 giugno 1996, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell'esen-

zione dal pagamento dell'ICI a favore degli immobili utilizzati, per il servizio abitativo degli studenti, dall'Ente per il diritto allo studio universitario della Regione Liguria;

appare quindi necessario fornire un'interpretazione univoca della previsione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, che dispone l'esenzione dal pagamento dell'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali residenti nel territorio nazionale, affinché i comuni assicurino il rispetto della predetta norma,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte ad assicurare, da parte dei Comuni, il rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale per gli immobili (ICI) per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive garantendo, conseguentemente, che non venga richiesto il pagamento dell'ICI per gli immobili utilizzati dagli enti per il diritto allo studio universitario, anche di carattere regionale, che, per la natura giuridica e per l'attività svolta, rientrano nell'ambito delle esenzioni previste dalla normativa vigente.

(7-00689)

« Patria, Lupi »

La VI Commissione,

premesso che:

ai fini tributari, l'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone quanto segue: « In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni o integrazioni (ora: articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Ndr) è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per

le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato »; si tratta di quegli immobili che nel comune parlare vengono definiti « vincolati »;

l'amministrazione finanziaria tende sistematicamente ad interpretare in maniera restrittiva la suddetta disposizione, che ha ovviamente effetti restrittivi sul gettito, per così dire arretrando passo a passo — e spesso in modo non esplicitato a priori, come pur sarebbe doveroso, alla platea dei contribuenti interessati — solo se ed ove necessitata dalla copiosa e pressoché costante giurisprudenza adita dai proprietari degli immobili vincolati, spesso appoggiati dall'associazione di categoria delle dimore storiche;

tale arretramento di fatto si è già dovuto concretare per quanto riguarda gli immobili vincolati dati in locazione per uso abitativo; si rileva invece, secondo l'opinione dei firmatari del presente atto, il protrarsi di un atteggiamento reticente e restrittivo per le altre locazioni, come da ultimo evidenziato dall'intervento in Commissione Finanze del Sottosegretario Molgora nella seduta del 16 marzo 2005 in sede di discussione della risoluzione n. 7-00556;

la materia dell'applicazione del richiamato comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 413 del 1991 ha già formato oggetto, negli ultimi tempi, di tre risoluzioni in Commissione: la n. 7-00306 Antonio Pepe ed altri e la n. 7-00315 Benvenuto ed altri, approvate congiuntamente l'8 ottobre 2003, relative agli immobili vincolati dati in locazione (la seconda risoluzione impegnava altresì il Governo a « confrontarsi con le associazioni rappresentative dei proprietari di dimore storiche », passo che non risulta compiuto); la n. 7-00556 Lettieri ed altri, approvata il 16 marzo 2005, relativo alla locazione ad uso abitativo degli immobili vincolati;

a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, l'attuale Governo non può legittimamente continuare a tentare di fare cassa mediante cavilli interpretativi già respinti dalla giurisprudenza larga-

mente dominante, vessando di fatto i contribuenti e costringendoli a sostenere l'onere di un contenzioso che non avrebbe altrimenti ragione di esistere né di protrarsi,

impegna il Governo

ad indirizzare esplicitamente il comportamento dell'amministrazione finanziaria nel senso che la disposizione del comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applica a tutti gli immobili vincolati, finché il vincolo perdura, indipendentemente dalla circostanza contingente che siano o meno dati in locazione ed a quale uso;

ad aprire un tavolo permanente di consultazione sul trattamento tributario degli immobili vincolati con l'associazione italiana delle dimore storiche.

(7-00690) « Benvenuto, Lettieri, Pistone, Agostini, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:

PERROTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Consorzio Turistico « Pisa è » SCRL — Pisa è un ente per il quale gli organi di rappresentanza sono sottoposti alla legge n. 441 del 1982;

l'amministratore delegato, Marzio Benedetti, ha percepito nel 2003 un reddito pari a 137.799,00 euro —:

quale sia la percentuale di quote, partecipazioni ed altro in possesso dello Stato;

quale sia il bilancio complessivo.
(4-16103)

PERROTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

S.E.A. S.p.a. — Società esercizi aeroportuali — Milano Linate (Milano) è un ente per il quale gli organi di rappresentanza sono sottoposti alla legge n. 441 del 1982;

il Presidente, Giuseppe Bencini, ha percepito nel 2003 un reddito pari a 692.831,00 euro —:

quale sia la composizione del Consiglio di amministrazione;

quale sia il costo del summenzionato consiglio;

quali componenti siano di nomina di organi dello Stato e da chi siano nominati.
(4-16106)

PERROTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Consorzio turistico « Pisa è » SCRL — Pisa è un ente per il quale gli organi di rappresentanza sono sottoposti alla legge n. 441 del 1982;

l'Amministratore Delegato, Marzio Benedetti, ha percepito nel 2003 un reddito pari a 137.799,00 euro —:

quale sia la composizione del Consiglio di amministrazione;

quale sia il costo del summenzionato consiglio;

quali componenti siano di nomina di organi dello Stato e da chi siano nominati.
(4-16107)